

# UNIONE MONTANA DEI COMUNI DI ARIZZANO, PREMENO E VIGNONE

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

Delibera n° 01

21/02/2020

---

OGGETTO: REVISIONE STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE, RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE ECCEDENZE DI PERSONALE ED APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE - ANNI 2020-2021-2022.

---

L'anno DUEMILAVENTI, il giorno 21 del mese di FEBBRAIO alle ore 18.30 presso la sede dell'Unione montana sita in Comune di Arizzano Via Roma n. 1 e nella sala riservata per le riunioni, regolarmente adunato previa notifica e recapito in tempo utile di avviso a tutti i Componenti, si è riunita, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto, in seduta segreta la Giunta dell'Unione in oggetto indicata.

Fatto l'appello nominale, risultano:

| <b>Nominativo</b>                | <b>Presente</b> | <b>Assente</b> |
|----------------------------------|-----------------|----------------|
| 1. ARCHETTI Giacomo (PRESIDENTE) | X               |                |
| 2. CALDERONI Enrico              | X               |                |
| 3. RAMONI Umberto                | X               |                |
| <b>TOTALI</b>                    | <b>3</b>        | <b>0</b>       |

Il Presidente, Sig. Giacomo Maurizio ARCHETTI, previe le formalità di legge e constatata la legalità della seduta, ai sensi dell'art. 13 comma 12 dello Statuto dell'Unione, passa alla trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Con la partecipazione del Segretario Comunale dott.ssa Paola Marino ai sensi di quanto stabilito dall'art. 29 dello Statuto, che provvede alla redazione del presente verbale.

OGGETTO: REVISIONE STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE, RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE ECCEDENZE DI PERSONALE ED APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE - ANNI 2020-2021-2022

## LA GIUNTA DELL'UNIONE

Premesso che:

l'art. 39 della L.449/1997 ha stabilito che al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L.482/1968;

a norma dell'art. 91 del D.Lgs.267/2000 gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale di fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L.68/1999, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;

a norma dell'art. 1 comma 102 della L.311/2004, le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 e all'art. 70 comma 4 del D.Lgs.165/2001 e ss.mm.ii., non ricomprese nell'elenco 1 allegato alla stessa legge, adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica;

ai sensi dell'art. 19 comma 8 della L.448/2001 (Legge Finanziaria per l'anno 2002), a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della L.449/1997 e ss.mm.ii.;

Richiamato l'art. 6 del D.Lgs.165/2001, come modificato dall'art. 4 del D.Lgs.75/2017, il quale disciplina l'organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei fabbisogni di personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art. 6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa;

Visto l'art. 22 comma 1 del D.Lgs.75/2017, il quale prevede che le linee di indirizzo per la pianificazione di personale di cui all'art. 6-ter del D.Lgs.165/2001, come introdotte dall'art. 4 del D.Lgs.75/2017, sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto e che, in sede di prima applicazione, il divieto di cui all'art. 6 comma 6 del D.Lgs.165/2001 e ss.mm.ii. si applica a decorrere dal 30.03.2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle stesse;

Considerato che con il Decreto del 08.05.2018 il Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione ha definito le predette *"Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche"*, pubblicate sulla G.U. serie generale n.173 del 27.07.2018;

Rilevato che le predette linee di indirizzo forniscono agli enti pubblici e agli enti locali, che nello specifico le devono applicare adeguandole ai propri ordinamenti, i seguenti elementi per la redazione dei piani:

- coerenza con gli strumenti di programmazione;
- complementarietà con le linee di indirizzo sullo svolgimento delle procedure concorsuali e sulla valutazione dei titoli di cui alla Direttiva n. 3/2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;
- ambito triennale di riferimento ed approvazione con cadenza annuale;
- procedura e competenza per l'approvazione;

- superamento del concetto tradizionale di “dotazione organica”;
- rispetto dei vincoli finanziari;
- revisione degli assetti organizzativi e impiego ottimale delle risorse;
- contenuto del piano triennale dei fabbisogni di personale, modalità di reclutamento e profili professionali;

Considerato il vigente quadro normativo che richiede, al fine di poter procedere alle assunzioni, la verifica del rispetto dei seguenti vincoli:

- art. 1 comma 557 della L. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007), il quale prevede che gli enti locali soggetti al patto di Stabilità interno, assicurino la riduzione della spesa di personale, calcolata secondo le indicazioni del comma 557-bis e in caso di mancato rispetto di tale vincolo, come previsto dal successivo comma 557-ter, si applica il divieto agli enti di procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale;
- art. 1 comma 562 della L. 296/2006, che dispone che gli enti non sottoposti al patto di stabilità interno non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008 e possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno;
- art. 16 del D.L.113/2016, che ha mutato il quadro normativo di riferimento precedente, abrogando in via diretta la lettera a) dell'art. 1 comma 557 della legge 296/2006;
- il rispetto pareggio di bilancio dell'anno precedente (L. 208/2015) e dell'anno in corso;
- la comunicazione alla Ragioneria Generale dello Stato dell'avvenuto rispetto del pareggio entro il 31 marzo (L. 232/2016), o comunque entro i termini stabiliti per l'anno in corso;
- il rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 13 della L. 196/2009 (secondo le modalità di cui al D.M. 12.05.2016), compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato;
- il rispetto dell'art. 9 comma 28 del D.L. n. 78/2010 e s.m.i che prevede il contenimento della spesa complessiva per assunzioni flessibili entro il limite della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009 (Sezione Autonomie - Delibera n. 2/2015);
- il rispetto degli obblighi di certificazione dei crediti (art. 27 comma 2 lett. c D.L. 66/2014);
- l'invio dei dati della certificazione del saldo finanziario ex art. 1 comma 470 della L. 232/2016;
- a decorrere dal 2018, l'aver conseguito il saldo di competenza nell'ambito degli obiettivi di finanza pubblica in tema di “pareggio di bilancio” nell'anno precedente (art. 1 comma 475 lett. e) L. n. 232/2016 – Legge di bilancio 2017);

Richiamata la Deliberazione della Corte dei Conti, Sez. Autonomie n.4/SEZAUT/2019/QMIG, che ha espresso il seguente principio di diritto: *“Nel rispetto di tutte le altre disposizioni normative che disciplinano l'assunzione presso le amministrazioni pubbliche e ferma restando la vigenza di entrambi i vincoli posti dall'art. 1, comma 562, della legge n. 296/2006, la determinazione dei limiti assunzionali ivi contenuti, può prescindere dalla corrispondenza numerica tra personale cessato e quello assumibile, a condizione che permanga l'invarianza della spesa e, quindi, venga rispettato il tetto di spesa per il personale sostenuto nell'anno 2008. Conseguentemente, purché si verifichino dette condizioni, il limite assunzionale può ritenersi rispettato anche quando, a fronte di un'unica cessazione a tempo indeterminato e pieno, l'Ente, nell'esercizio della propria capacità assunzionale, proceda a più assunzioni a tempo parziale che ne assorbano completamente il monte ore”;*

Visto l'art.33 del D.L.34/2019, che ha riscritto l'intera disciplina dei vincoli di spesa ed assunzionali cui sono sottoposti gli enti locali, attraverso il superamento del “turn-over”, disponendo che la capacità di assumere venga calcolata sulla base del rapporto tra spese di personali ed entrate correnti, secondo percentuali definite su base demografica da apposito decreto ministeriale;

Rilevata, tuttavia, la necessità, nelle more dell'adozione del citato decreto ministeriale che dia attuazione alla previsione legislativa, e al fine di non interrompere l'operatività e la funzionalità dell'Ente, di determinare la disciplina applicabile e, pertanto gli enti: *“(…) in attesa del suddetto atto prodromico alla compiuta applicazione della nuova disciplina, debbano far riferimento ai vincoli assunzionali sopra richiamati: ovverosia quelli previsti dall'art.1 commi 557 e 562 L.296/2006)”* (in tal senso, Corte dei Conti, Sez.Regionale di Controllo per il Veneto, Del.113/2019/PAR del 22.05.2019;

Rilevato che, a norma dell'art. 1 comma 47 della L.311/2004 (Legge Finanziaria 2005), in vigore di disposizioni che stabiliscono limitazioni alle assunzioni di personale sono consentiti trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte al regime di limitazione;

Richiamati la Circolare Funzione Pubblica n. 4/2008, il parere Funzione Pubblica 19 marzo 2010 n. 13731, il parere della Corte dei Conti – Sez. Autonomie deliberazione 9.11.2009 n. 21, nonché della Corte dei Conti sez. Reg. di controllo per la Lombardia n. 314/2011, che hanno precisato che la mobilità ha carattere neutro rispetto ai parametri di calcolo assunzioni/cessazioni previsti dalle normative di finanza pubblica, al ricorrere delle seguenti condizioni: che la mobilità si svolga tra enti del comparto e che avvenga fra amministrazioni entrambe sottoposte al regime vincolistico in tema di assunzioni a tempo indeterminato;

Rilevato, tuttavia, che a norma dell'art.3 comma 8 della L.56/2019 (Cd. "Decreto concretezza"), nel triennio 2019/2021, le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art.1 comma 2 D.Lgs.165/2001 e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure di mobilità volontaria di cui all'art.30 del medesimo decreto;

Rilevato che la dotazione organica dell'Ente, intesa come spesa potenziale massima imposta dal vincolo esterno di cui all'art. 1 comma 562 della L.296/2006 e ss.mm.ii., è pari a euro 29.153,01 quale importo della spesa di personale nell'anno 2017, inteso come primo anno di riferimento dell'Unione Montana a seguito del passaggio dei dipendenti dalla Comunità Montana;

Visto l'art. 33 del D.Lgs.165/2001, come sostituito dal comma 1 dell'art. 16 della L.183/2011 (Legge di Stabilità 2012), il quale ha introdotto l'obbligo dal 01.01.2012 di procedere annualmente alla verifica delle eccedenze di personale, condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere;

Ritenuto necessario, pertanto, prima di definire la programmazione del fabbisogno di personale, procedere alla revisione della struttura organizzativa dell'Ente e, contestualmente, alla ricognizione del personale in esubero;

Visto, al fine di verificare l'eventuale presenza di personale in esubero, il riferimento del rapporto stabilito dal D.M.10.04.2017: "Individuazione dei rapporti medi dipendenti-popolazione validi per gli enti in condizioni di dissesto, per il triennio 2017-2019", e dato atto che, essendo tale parametro basato sul numero degli abitanti dell'Ente, risulterebbe non veritiera la proporzione conseguente;

Considerata, tuttavia, la consistenza di personale presente nell'organizzazione dell'Ente, anche in relazione agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, e rilevato che, in tale ambito, non emergono situazioni di personale in esubero ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;

Considerati, inoltre, i fabbisogni di personale necessari per l'assolvimento dei compiti istituzionali dell'Ente, come da proposta da parte del Segretario dell'Unione quale Responsabile del Servizio Gestione del Personale, in coerenza con la pianificazione triennale delle attività e della performance dell'Ente, e tenuto conto degli attuali vincoli normativi in materia di assunzioni e di spesa del personale;

Richiamato l'art.1 comma 762 della L.208/2015 (Legge di Stabilità 2016), il quale ha previsto che dal 2016 tutte le norme finalizzate al contenimento della spesa di personale, che fanno riferimento al patto di stabilità interno, si intendono riferite ai nuovi obiettivi di finanza pubblica del "pareggio di bilancio", ferme le disposizioni di cui all'art.1 comma 557 della L.296/2006 sopra richiamate;

Visto l'art.1 comma 5-sexies D.L.90/2014, convertito nella L.114/2014, come modificato dal D.L.4/2019, convertito dalla L.26/2019: *"Per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over"*;

Visto che la spesa del personale in servizio per l'anno 2020 è stimata in euro 30.412,08;

Rilevato che, al fine di una più efficiente gestione del personale in organico e di una più efficiente organizzazione degli uffici e dei servizi, nonché di una ottimizzazione dell'assolvimento delle funzioni fondamentali, l'Ente attiva convenzioni con altre amministrazioni;

Considerato altresì che questo Ente non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e che dall'ultimo Conto Consuntivo approvato non emergono condizioni di squilibrio finanziario come risulta dall'apposita tabella allegata al medesimo;

Dato atto che la dotazione organica dell'Ente rispetta le norme sul collocamento obbligatorio dei disabili di cui alla L. 12/03/1999, n. 68;

Rilevato che l'Unione Montana ha attualmente in servizio un solo dipendente e tutte le responsabilità sono attribuite al Segretario dell'Unione;

Rilevato che, ai sensi di quanto disposto dall'art.6-bis D.Lgs.165/2001, non sono previste esternalizzazioni di funzioni e di servizi che comportino un risparmio sulla spesa di personale;

Richiamato altresì il C.C.N.L. Funzioni Locali;

Visto che il presente piano del fabbisogno necessita del parere obbligatorio dell'organo di revisione, a cui si richiede unitamente al Documento Unico di Programmazione 202/2022;

Rilevato di procedere alla trasmissione del presente provvedimento alle OO.SS.;

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio interessato ai sensi degli artt. 49 e 147/bis del D.Lgs.267/2000 sotto il profilo della regolarità tecnica;

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs.267/2000 sotto il profilo della regolarità contabile;

Con voti favorevoli unanimi, espressi dagli aventi diritto nei modi di legge,

### **DELIBERA**

1. Di prendere atto che la dotazione organica, intesa come spesa potenziale massima imposta dal vincolo esterno di cui all'art. 1 comma 557 della L. n. 296/2006 e s.m.i., euro 29.153,01 quale importo riferibile all'anno 2017;

2. Di dare atto che a seguito della revisione della struttura organizzativa dell'Ente, effettuata ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs.165/2011, e della ricognizione delle eccedenze di personale, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs.165/2001, non emergono situazioni di personale in esubero;

3. Di dare, altresì, atto che la consistenza dei dipendenti in servizio è pari ad euro 30.412,08;

4. Di approvare, per l'effetto di quanto in premessa esplicitato e in considerazione delle capacità assunzionali a legislazione vigente, il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2020/2022, come segue:

- assunzioni a tempo indeterminato nell'anno 2020: nessuna
- assunzioni a tempo indeterminato nell'anno 2021: nessuna
- assunzioni a tempo indeterminato nell'anno 2022: nessuna;

5. Di dare atto che la spesa derivante dalla programmazione di cui sopra rientra nei limiti della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, rispetta gli attuali vincoli di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", nonché i limiti imposti dall'art. 1 comma 562 della L. 296/2006 e ss.mm.ii., in tema di contenimento della spesa di personale (spesa potenziale massima);

6. Di pubblicare il presente piano triennale dei fabbisogni in "Amministrazione trasparente", nell'ambito degli "Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato" di cui all'art. 16 del D. Lgs.33/2013 e ss.mm.ii.;

8) Di trasmettere il presente piano triennale dei fabbisogni alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l'applicativo "piano dei fabbisogni" presente in SICO, ai sensi dell'art. 6-ter del D.Lgs.165/2001, come introdotto dal D.Lgs.75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n. 18/2018;

9. Di trasmettere il presente piano alle OO.SS. e al revisore del conto, unitamente al Documento Unico di Programmazione 2020/2022 per il prescritto parere;

10. Di dichiarare, previa separata votazione e con voto unanime e favorevole, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.34 comma 4 del D.Lgs.267/2000.

CONSIDERATO che il Responsabile del Servizio ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000 e s.m.i.;

AD UNANIMITÀ di voti, resi legalmente.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
Giacomo Maurizio Archetti

IL SEGRETARIO  
dott.ssa Paola Marino

---

---

### PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS. N° 267/2000

Favorevole in merito alla regolarità tecnica.

IL SEGRETARIO  
dott.ssa Paola Marino

Favorevole in merito alla regolarità contabile.

IL SEGRETARIO  
dott.ssa Paola Marino

---

---

### PUBBLICAZIONE

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line dell'Unione Montana, per 15 giorni consecutivi (art. 124 D.Lgs. n° 267/2000).

Arizzano, li 05/03/2020

IL SEGRETARIO  
dott.ssa Paola Marino

---

---

### ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

- ☐ è divenuta esecutiva il ....., decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n° 267/2000).
- ☒ è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000;

Arizzano, li 21/02/2020

IL SEGRETARIO  
dott.ssa Paola Marino

---

---

E' copia conforme all'originale.

Arizzano, li

IL SEGRETARIO  
dott.ssa Paola Marino